



Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione "Associazione Motociclisti Ticinesi" è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione Motociclisti Ticinesi è apolitica e aconfessionale.

Il suo scopo principale è di:

- Creare, istituire, promuovere incontri tra motociclisti ed appassionati nel Canton Ticino e zone limitrofe
- Organizzare, partecipare, condividere eventi motociclistici
- Raccogliere fondi atti a beneficenza

Art. 3

L'associazione ha sede a Lugano.

Eventuale modifica del luogo della sede sarà da decidersi con assemblea straordinaria, convocata unicamente per trattare questo argomento, del Comitato direttivo con votazione a maggioranza semplice.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dal contributo sociale ordinario, che gli associati sono tenuti a versare, o straordinario dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

Il contributo sociale è fissato dall'Assemblea generale (vedi cfr art 11 del presente statuto).

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membri

Art. 6

L'ammissione dei soci avviene tramite la sottoscrizione dal contributo sociale annuo. Il non pagamento/rinnovo del contributo sociale comporta l'esclusione dall'associazione.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione Motociclisti Ticinesi si compone da soci fondatori, soci attivi e membri sostenitori.

- I **soci fondatori** sono i soci che hanno preso parte e firmato la fondazione dell'associazione, essi possono prendere posizione nel Comitato direttivo qualora vengano nominati o non vi siano almeno 5 membri nominati dall'Assemblea Generale, nonché in eventualità di assenza/dimissioni anticipate di uno o più membri nominati. Qualora uno o più soci fondatori prenda posizione all'interno del Comitato direttivo a causa di carenza dei numeri minimi prefissati, l'assemblea Generale dovrà acconsentire la presa di posizione entro i 30 giorni successivi oppure nominare un nuovo membro del Consiglio direttivo.



- I **soci attivi** possono essere composti da:
 - **Persone fisiche**, residenti in Ticino, Cantoni Svizzeri confinanti e zona di frontiera, che versano la quota sociale definita dall'assemblea e partecipano alle attività proposte.
 - **Persone giuridiche** (società, enti, associazioni, ecc.), residenti in Ticino, Cantoni Svizzeri confinanti e zona di frontiera, rappresentate da una o più persone attive nel settore motociclistico, turistico, organizzazione di eventi, beneficenza.

- **Soci sostenitori**, residenti in Cantoni Svizzeri non confinanti, oppure oltre la zona di frontiera oppure persone fisiche o giuridiche che desiderano associarsi con una quota volontaria senza partecipare alle attività proposte dall'associazione.

Art. 8

Si intende quale zona di frontiera, quella zona atta all'applicazione dell'accordo fiscale tra Svizzera e Italia del 1974, comprensivo di Comuni delle Province di Como, Varese, Verbano Cusio Ossola e Lecco.

Art. 9

Lo status di associato si estingue in seguito a:

- dimissioni.
- esclusione «per validi motivi», discussi e decisi a maggioranza semplice dal Comitato direttivo.

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale.

In caso di dimissioni o esclusione le quote sociali versate nell'anno civile non vengono rimborsate.

Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato direttivo
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- decide annualmente il destinatario della beneficenza per l'anno successivo
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato Direttivo
- stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in sua vece, da un altro membro del Comitato Direttivo.



Art. 14

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- i libri contabili comprensivi di eventuali fondi di riserva
- eventuale elezione, nomina, conferma dei membri del Comitato direttivo
- proposta del beneficiario dei fondi destinati a beneficenza
- le proposte individuali.

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un associato, e supportata da almeno altri 4 associati, almeno 10 giorni prima.

Art. 19

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto degli associati.

Comitato direttivo

Art. 20

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto da almeno cinque membri nominati per due anni dall'Assemblea generale. Il Comitato direttivo autodetermina di anno in anno la ripartizione delle varie funzioni (presidente, segretario, tesoriere). Il Comitato direttivo si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.



Art. 24

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci, ch'essi siano fondatori, attivi e/o sostenitori, nonché è esclusa la responsabilità dei membri di Comitato.

Art. 25

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Art. 26

Qualora vi siano contributi sociali annui di diverso onere, solo i soci che dimostrano partecipazione maggiore all'associazione potranno candidarsi al comitato direttivo.

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato esclusivamente da una Assemblea Generale straordinaria convocata unicamente per trattare questo argomento. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Entrata in vigore

Art. 28

Il presente statuto sostituisce a tutti gli effetti quello sinora vigente ed entra in vigore mercoledì 18 luglio 2018 con accettazione del Comitato Direttivo.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto dell'Associazione Motociclisti Ticinesi, fanno stato le disposizioni legali svizzere.

Per l'associazione

Il segretario:

Il Presidente: